Spedizione in abbonamento postale

Anno 92° — Numero 2

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 3 gennaio 1951 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1950

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 21 novembre 1950, n. **1030.**

Agevolazioni ai Comuni nel finanziamento occorrente per l'aumento e il miglioramento della produzione e distribuzione di energia elettrica da parte delle aziende elettriche municipalizzate.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Per il finanziamento di lavori e gli acquisti straordinari occorrenti per la costruzione di nuovi impianti delle aziende elettriche municipalizzate e per l'ampliamento, il miglioramento, il rammodernamento e l'attrezzatura degli impianti attualmente esistenti, i Comuni sono autorizzati, anche in deroga alle limitazioni di cui agli articoli 300 e 333 della legge comunale e provinciale approvata con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, a contrarre mutui con gli istituti o sezioni autorizzati ad esercitare il credito a medio e lungo termine.

A garanzia dell'ammortamento dei suddetti mutui, i Comuni sono autorizzati a rilasciare a favore dell'Istituto mutuante delegazioni di pagamento sulle entrate effettive ordinarie dell'azienda elettrica municipalizzata, nel limite di un terzo del loro ammontare, accertato in base al conto aziendale dell'esercizio precedente, reso dalla Commissione amministratrice e deliberato dal Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 16 del testo unico approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2573.

Le delegazioni di cui al precedente comma sono sottoscritte dal direttore e dal tesoriere-esattore dell'azienda municipalizzata e controfirmate dal presidente della commissione amministratrice e dal sindaco del Comune.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato

Data a Roma, addì 21 novembre 1950

EINAUDI

DE GASPERI — ALDISIO — SCELBA — PELLA — TOGNI

Visto, *il Guardasigilli*: SEGNI

LEGGE 30 novembre 1950, n. **1031.**

Completamento della prima linea metropolitana di Roma.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per il completamento e la provvista del materiale rotabile e di esercizio della linea metropolitana di Roma: Termini-Colosseo-San Paolo-Zona dell'Esposizione (Tre Fontane-Cecchignola) è autorizzata la spesa di lire 2.500.000.000 (due miliardi e cinquecento milioni) ripartita come appresso:

lire due miliardi nell'esercizio 1950-51 e lire 500 milioni nell'esercizio 1951-52.

Art. 2.

L'esecuzione delle opere e delle provviste di cui allo articolo precedente, nonchè i provvedimenti che comunque interessino la regolarità e la sicurezza dell'esercizio, sono dichiarati urgenti ed indifferibili agli effetti degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, modificata dalla legge 18 dicembre 1879, n. 5188.

Art. 3.

Alla spesa di lire 2 miliardi per l'esercizio 1950-51 si farà fronte con la corrispondente somma già stanziata nel capitolo 53 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti dello stesso esercizio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 novembre 1950

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA — D'ARAGONA

Visto, *il Guardasigilli*: SEGNI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1950, n. **1032.**

Conservazione della denominazione « Longone » a una borgata del comune di Porto Azzurro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato in data 6 maggio 1947, con il quale la denominazione del comune di Porto Longone venne cambiata in quella di Porto Azzurro;

Vista la deliberazione in data 13 agosto 1946, n. 37, con la quale il comune di Porto Azzurro chiede che la borgata costituita dal complesso di edifici sorti sulla zona circoscritta dalle mura dell'antico forte conservi la denominazione « Longone »;

Visto il parere favorevole espresso dalla Deputazione provinciale di Livorno, con deliberazione n. 1873 del 30 dicembre 1946;

Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

Decreta:

Alla borgata del comune di Porto Azzurro, costituita dagli edifici esistenti nella zona circoscritta dalle mura dell'antico forte è conservata la denominazione di « Longone ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 ottobre 1950

EINAUDI

SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: SEGNI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *dicembre* 1950
Atti del Governo, registro n. 36, *foglio n.* 133. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 maggio 1950, n. **1033**.

Autorizzazione alla Cassa scolastica dell'Istituto tecnico commerciale di Casale Monferrato ad accettare una donazione.

N. 1033. Decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dell'Istituto tecnico commerciale di Casale Monferrato viene autorizzata ad accettare la donazione di lire 20.000 in titoli di Stato, fatta dalla signora Colombina Cabiati ved. Lenti, per istituire il premio di studio intitolato « Ten. Agostino Lenti ».

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *dicembre* 1950

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 ottobre 1950, n. **1034**.

Soppressione della fabbriceria dell'Opera della Madonna delle Grazie, in Chiusure di Asciano (Siena).

N. 1034. Decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene soppressa la fabbriceria dell'Opera della Madonna delle Grazie, in Chiusure di Asciano (Siena).

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *dicembre* 1950

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1950, n. **1035**.

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa Salesiana di San Giovanni Bosco, denominata « Istituto Salesiano di Lanuvio », con sede in quel Comune.

N. 1035. Decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa Salesiana di San Giovanni Bosco, denominata « Istituto Salesiano di Lanuvio », con sede in quel Comune.

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *dicembre* 1950

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1950, n. **1036**.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto Suore Figlie della Chiesa, con sede in Roma.

N. 1036. Decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Istituto Suore Figlie della Chiesa, con sede in Roma, viale Monte Oppio n. 34; e l'Istituto stesso viene autorizzato ad accettare la donazione disposta da Maria Oliva Bonaldo consistente in un immobile situato in Venezia e valutato L. 95.000.

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *dicembre* 1950

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 novembre 1950, n. **1037**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Benedetto, in Barletta (Bari).

N. 1037. Decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Barletta in data 26 maggio 1949, integrato con postilla di pari data, relativo all'erezione della parrocchia di San Benedetto, in Barletta (Bari).

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *dicembre* 1950

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 novembre 1950, n. **1038**.

Riconoscimento della personalità giuridica della Congregazione delle Pie Suore della Redenzione, con sede in Roma.

N. 1038. Decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Congregazione delle Pie Suore della Redenzione, con sede in Roma, via della Pineta Sacchetti n. 251-A, e la stessa Congregazione viene altresì autorizzata ad accettare le donazioni disposte da Anna Figus ed altri consistenti in alcuni immobili complessivamente valutati L. 21.358.584.

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *dicembre* 1950

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 novembre 1950.

Classificazione della strada denominata « Ceraso » del comune di Ceraso fra le provinciali di Salerno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione 15 gennaio 1949, n. 57, con la quale la Deputazione provinciale di Salerno, in accoglimento dei voti del comune di Ceraso, ha espresso parere favorevole per la classificazione fra le provinciali della strada comunale di « Ceraso »;

Ritenuto che contro la deliberazione suddetta, regolarmente pubblicata a termini dell'art. 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici, espresso nell'adunanza del 5 settembre 1950;

Considerato che la strada di cui trattasi ha i prescritti requisiti per essere classificata tra le provinciali;

Visti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

La strada denominata di « Ceraso » del comune di Ceraso, della lunghezza di km. 13,020 circa, è classificata provinciale ed inclusa nell'elenco delle strade della provincia di Salerno.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 4 novembre 1950

EINAUDI

ALDISIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1950
Registro Lavori pubblici n. 25, foglio n. 202.

(5463)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 novembre 1950.

Classificazione della strada denominata « Torchiara » del comune di Torchiara fra le provinciali di Salerno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione del 5 agosto 1949, n. 838, con la quale la Deputazione provinciale di Salerno, in accoglimento dei voti del comune di Torchiara, ha espresso parere favorevole per la classificazione fra le provinciali della strada comunale di « Torchiara »;

Ritenuto che contro la deliberazione suddetta, regolarmente pubblicata a termini dell'art. 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici, espresso nell'adunanza del 5 settembre 1950;

Considerato che la strada di cui trattasi ha i prescritti requisiti per essere classificata tra le provinciali;

Visti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

La strada denominata di « Torchiara » del comune di Torchiara, della lunghezza di km. 6,710 circa, è classificata provinciale ed inclusa nell'elenco delle strade della provincia di Salerno.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 4 novembre 1950

EINAUDI

ALDISIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1950
Registro Lavori pubblici n. 25, foglio n. 115.

(5464)

DECRETO MINISTERIALE 27 novembre 1950.

Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Taranto.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 1° febbraio 1950, con il quale è stata costituita la Commissione provinciale per il collocamento di Taranto;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Taranto n. 14357 in data 7 novembre 1950, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del sig. Pucci Vito, rappresentante dei lavoratori richiesta dalla associazione sindacale interessata, con il sig. Romeo Antonio, della stessa associazione sindacale;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il signor Pucci Vito è sostituito con il signor Romeo Antonio quale rappresentante dei lavoratori nella Commissione provinciale per il collocamento di Taranto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 novembre 1950

Il Ministro: MARAZZA

(5537)

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1950.

Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Pistoia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 23 gennaio 1950, con il quale è stata costituita la Commissione provinciale per il collocamento di Pistoia;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Pistoia n. 11450 in data 17 novembre 1950, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del dott. Liguori Francesco, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricotura, richiesta dall'Amministrazione interessata, in quanto trasferito ad altra sede, con il dott. Costa Libero, dello stesso Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Liguori Francesco è sostituito con il dottor Costa Libero quale rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura nella Commissione provinciale per il collocamento di Pistoia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 dicembre 1950

Il Ministro: MARAZZA

(5538)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1950.

Autorizzazione alla Società per azioni Magazzini generali Aurelio Mecozzi ad istituire e gestire in Genova-Sampierdarena una succursale dei propri Magazzini generali di Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, nonchè il relativo regolamento di esecuzione, approvato col regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126;

Vista altresì, la legge 12 maggio 1930, n. 685;

Vista la domanda presentata dalla Società per azioni Magazzini generali Aurelio Mecozzi per essere autorizzata ad istituire ed esercire in Genova-Sampierdarena una succursale dei Magazzini generali gestiti dalla predetta Società in Milano, a' sensi dei decreti Ministeriali 30 giugno 1927 e 3 marzo 1950;

Vista la deliberazione n. 2540 in data 5 luglio 1950, adottata dalla Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Genova, che esprime parere favorevole alla concessione della chiesta autorizzazione, approvando il regolamento e le tariffe;

Decreta:

Art. 1.

La Società per azioni Magazzini generali Aurelio Mecozzi è autorizzata a gestire come succursale dei propri Magazzini generali principali di Milano, via Melchiorre Delfico n. 52, gli immobili esistenti in Genova, via Nicolò Barabino n. 95.

Art. 2.

L'autorizzazione di cui all'articolo precedente viene data per l'immagazzinamento delle sole merci nazionali e con esclusione dei locali attualmente eserciti come magazzino doganale.

Ai sensi dell'art. 3 della legge 12 maggio 1930, n. 685, l'amministrazione della succursale come sopra autorizzata dovrà essere tenuta presso lo stabilimento principale di Milano, via Melchiorre Delfico n. 52.

Ai sensi dell'art. 7, secondo comma del regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, sui depositi in monte non potranno venir emessi titoli rappresentativi.

Art. 3.

Ai depositi effettuati nella succursale di cui all'articolo precedente si applicano il regolamento vigente per lo stabilimento principale di Milano, via Melchiorre Delfico n. 52 e le tariffe in vigore pei Magazzini di cui al decreto Ministeriale 3 maggio 1950, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 22 maggio 1950, pari a cinquanta volte le tariffe praticate nel 1927 dai Docks Liguri di Genova-Sampierdarena e dai Magazzini generali internazionali di Genova-Rivarolo, con l'avvertenza che per le merci di massa, il predetto rapporto di conguaglio deve intendersi limitato a quaranta.

Art. 4.

E' fatto obbligo alla Società Mecozzi di tener costantemente affisse al pubblico, in luogo ben visibile, nella sua nuova succursale di Genova-Sampierdarena, come pure in ogni altro Magazzino generale di sua gestione, le tariffe ufficialmente vigenti per la detta succursale.

La mancata osservanza dell'obbligo di cui al comma precedente, e l'eventuale applicazione di tariffe arbitrariamente maggiorate, saranno punite a termini di legge.

Art. 5.

Le Camere di commercio, industria e agricoltura di Genova e di Milano sono incaricate dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1950

Il Ministro: TOGNI

(5512)

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA 28 novembre 1950.

Autorizzazione ai Laboratori di igiene e profilassi di Bologna e di Lucca ad eseguire analisi particolareggiate per le acque minerali.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto l'art. 35 del regolamento 28 settembre 1919, n. 1924;

Veduto l'art. 3 del decreto Ministeriale n. 1858 del 7 novembre 1939 (*Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 28 novembre 1939);

Visto il decreto Ministeriale n. 2608 dell'8 luglio 1940 (*Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 16 luglio 1940);

Sentito il parere della Sezione IV del Consiglio superiore di sanità in seduta 10 novembre 1950;

Ritenuto che l'attrezzatura tecnica, dei reparti medico-micrografico e chimico dei Laboratori provinciali di igiene e profilassi di Bologna e Lucca, risulta adatta per compiere indagini biologiche, chimiche e chimico-fisiche, necessarie per analisi particolareggiate per le acque minerali e che tali Laboratori sono, attualmente, diretti da tecnici di chiara fama e competenza scientifica;

Decreta:

Art. 1.

I Laboratori provinciali di igiene e profilassi di Bologna e Lucca sono autorizzati ad eseguire analisi particolareggiate per le acque minerali sia per la parte batteriologica, sia per la parte chimica e chimico-fisica.

Art. 2.

Il presente decreto verrà comunicato dai prefetti interessati alle rispettive Amministrazioni provinciali ed ai direttori dei rispettivi reparti, nonchè ai medici provinciali che sovraintendono ai suddetti Laboratori.

I predetti Laboratori devono acquistare le istruzioni e norme vigenti circa le analisi delle acque minerali rammentate nel trattato di idroclimatologia clinica del Consiglio nazionale delle ricerche (Cappelli, editore - Bologna).

Il presente decreto, a norma dell'art. 35 del regolamento 28 settembre 1919, n. 1924, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e riprodotto nel bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Roma, addì 28 novembre 1950

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(5382)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchi di identificazione per metalli preziosi

Si comunica che sono stati deformati i marchi d'identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Falcone Gerardo, già esercente in Bari.

Tali marchi recavano il n. 6.

(5543)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO · DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 2.

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 3 gennaio 1951

	Dollaro		Dollaro
Borsa di Bologna	624,84	Borsa di Palermo	624,82
» Firenze	624,85	» Roma	624,82
» Genova	624,85	» Torino	624,84
» Milano	624,82	» Trieste	624,84
» Napoli	624,825	» Venezia	624,84

Media dei titoli del 3 gennaio 1951

Rendita 3,50 % 1906	70,20
Id. 3,50 % 1902	71,15
Id. 3 % lordo	50,10
Id. 5 % 1935	98,90
Redimibile 3,50 % 1934	71,50
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	70,90
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	68,70
Id. 5 % (Ricostruzione)	91,70
Id. 5 % 1936	90,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 aprile 1951)	100 —
Id. 4 % (15 settembre 1951)	99,05
Id. 5 % convertiti 1951	100,10
Id. 5 % (scadenza 1959)	97,175

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie mensili ai sensi del decreto legislativo n. 632, valide per il giorno 3 gennaio 1951:

1 dollaro U.S.A. . . . L. 624,82

Cambi di compensazione vigenti

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,71	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Francia	» 1,785	» franco francese
Germania	» 148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,38	» corona norvegese
Olanda	» 164,41	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	» franco svizzero

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per esami per il conferimento di sessantasette posti nel grado di sottotenente, riservato ai sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 26 gennaio 1942, n. 39, concernente l'istituzione del ruolo degli ufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 365, sulla istituzione del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 settembre 1946, n. 161, che apporta modificazioni al ruolo organico degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 10 luglio 1947, n. 687, sulla riorganizzazione dei servizi di polizia ferroviaria e 26 novembre 1947, n. 1510, sulla riorganizzazione dei servizi di polizia stradale, con cui si apportano aumenti al ruolo organico degli ufficiali suddetti;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 524, concernente norme modificative ed integrative della citata legge 26 gennaio 1942, n. 39;

Considerato che i posti vacanti nell'organico degli ufficiali del Corpo summenzionato debbono essere conferiti per un terzo nel grado di sottotenente ai sottufficiali del Corpo, ed i rimanenti per un terzo mediante speciale concorso nel grado di tenente e per due terzi mediante pubblico concorso in quello di sottotenente;

Ritenuta la necessità di conferire 200 (duecento) dei posti disponibili, di cui sessantasette nel grado di sottotenente riservati ai sottufficiali del Corpo, quarantaquattro nel grado di tenente e ottantanove nel grado di sottotenente;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami per l'ammissione al corso di istruzione che si svolgerà presso la Scuola allievi ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza di Roma per il conferimento di sessantasette posti vacanti nel grado di sottotenente riservati, ai sensi dell'art. 7 della legge 26 gennaio 1942, n. 39, ai sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

A detto concorso possono partecipare i sottufficiali del Corpo che rivestano grado non inferiore a quello di brigadiere, siano in possesso del diploma di licenza di un istituto medio superiore, abbiano riportato nell'ultimo biennio la classifica di « ottimo » e non abbiano oltrepassato l'età di anni 35, salvi gli aumenti di legge.

Gli aspiranti, oltre al possesso della piena ed incondizionata idoneità fisica ed attitudine al servizio militare e d'istituto, dovranno essere di altezza non inferiore a m. 1,68.

I candidati saranno sottoposti a visita preliminare da apposto Collegio medico nel giorno e nel luogo che sarà loro comunicato.

Il giudizio del predetto Collegio medico è inappellabile.

All'atto dell'ammissione al corso presso la Scuola allievi ufficiali di pubblica sicurezza gli aspiranti allievi ufficiali saranno sottoposti nuovamente a visita medica inappellabile di accertamento definitivo.

Coloro che in detta visita risulteranno dichiarati non idonei saranno esclusi dalla frequenza del corso.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32 e dirette al Ministero dell'interno Direzione generale della pubblica sicurezza Divisione forze armate di polizia Sezione ufficiali, corredate dei relativi documenti, debitamente elencati, dovranno essere presentate al Comando del reparto di polizia da cui l'interessato dipende, entro il termine di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli aspiranti che risiedono nei territori dell'Africa o all'estero potranno, nel termine predetto, presentare al Comando o ufficio da cui dipendono, la sola domanda, salvo a completarla della relativa documentazione entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine stesso.

Art. 3.

A corredo della domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1) titolo originale di studio o copia autenticata da notaio, in carta bollata da L. 40; qualora il candidato risulti iscritto a Facoltà universitaria o laureato deve unire anche un certificato, in carta bollata da L. 24, degli esami sostenuti, con la votazione riportata;

2) dichiarazione, in carta bollata da L. 24, da rilasciarsi dal competente Comando di reparto, da cui si rilevi che l'aspirante ha riportato negli anni 1949-50 la qualifica di « ottimo », riferita al grado di sottufficiale;

3) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 40, debitamente legalizzato;

4) stato di famiglia, legalizzato, da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole, in carta bollata da L. 24;

5) fotografia recente, formato tessera, debitamente autenticata dal comandante del reparto, applicata su carta bollata da L. 32;

6) ogni altro titolo o documento preferenziale che l'aspirante riterrà di produrre nel proprio interesse, osservata la prescritta tassa di bollo.

Nella domanda devono essere indicati tutti i titoli e documenti esibiti dal candidato.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione dei requisiti dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del presente bando di concorso.

Art. 5.

Nono si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate dopo il termine di cui all'art. 2. Tutti i documenti debbono essere presentati allegati alla domanda.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per altra causa o per concorsi indetti da altre Amministrazioni, ad eccezione del titolo di studio originale. Non si terrà conto delle domande insufficientemente documentate.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale.

Art. 6.

Gli esami del concorso constano di due prove scritte e di una prova orale e vertono sulle seguenti materie:

1) elementi di diritto costituzionale ed amministrativo;

2) diritto e procedura penale, con particolare riguardo alla polizia giudiziaria;

3) elementi di diritto civile;

4) leggi e regolamenti di pubblica sicurezza e principali leggi amministrative;

5) norme e ordinamenti del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e degli ufficiali di pubblica sicurezza; norme amministrativo-contabili del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

6) codici penali militari di pace e di guerra e regolamenti militari (disciplina, servizio interno, servizio territoriale);

7) nozioni di cultura generale (storia moderna e contemporanea, storia della letteratura italiana, geografia);

8) nozioni di armi e tiro.

Le prove scritte verteranno sulle materie di cui ai numeri 1) e 2), quella orale su tutto il programma.

Saranno ammessi alle prove orali i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione nelle prove orali non deve essere inferiore ai sette decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto riportato nella prova orale.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice del concorso sarà costituita a norma dell'art. 7, terzo comma, del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 524.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo 6° del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Gli esami scritti avranno luogo in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto (da pubblicarsi sul bollettino ufficiale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza); e gli esami orali, ai quali saranno chiamati i concorrenti risultati idonei nelle prove scritte, nei giorni che saranno successivamente comunicati ai singoli interessati.

Art. 8.

La graduatoria dei vincitori del concorso (da pubblicarsi nel bollettino ufficiale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza) sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive estensioni e modificazioni.

Art. 9.

I sottufficiali vincitori del concorso saranno nominati allievi ufficiali di pubblica sicurezza e con tale qualifica saranno ammessi a partecipare presso la Scuola allievi ufficiali di pubblica sicurezza di Roma, all'apposito corso di istruzione, della durata di un anno, al termine del quale, se conseguiranno la idoneità negli esami finali previsti dai programmi della Scuola, da approvare con decreto del Ministro per l'interno, saranno nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

All'atto dell'ammissione al corso di istruzione i sottufficiali di cui al comma precedente debbono rinunziare, per tutta la durata del corso, al grado rivestito.

Gli allievi ufficiali che non conseguiranno l'idoneità al termine del corso suddetto, verranno restituiti al ruolo di provenienza.

I partecipanti al corso di istruzione che dimostreranno insufficienza dei requisiti morali, fisici o intellettuali occorrenti per ricoprire il grado di ufficiale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, potranno, previo parere della Commissione di avanzamento di cui al terzo comma dell'art. 1 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 524, essere dimessi dal corso stesso.

Coloro che, ai sensi dei commi precedenti, cesseranno dalla qualifica di allievi ufficiali di pubblica sicurezza, verranno ripristinati nel grado precedentemente ricoperto, computandosi ad ogni effetto il periodo di frequentazione della Scuola.

Art. 10.

L'anzianità assoluta di nomina degli idonei a sottotenente di pubblica sicurezza in servizio permanente effettivo, sarà determinata dalla data stabilita nel decreto Presidenziale di nomina.

L'anzianità relativa di ruolo sarà determinata dalla graduatoria che sarà compilata secondo l'ordine della votazione complessiva riportata negli esami finali, al termine del corso di istruzione presso la Scuola, osservandosi, in quanto applicabili, le disposizioni del regio decreto 30 dicembre 1923, numero 2960.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive estensioni e modificazioni.

Art. 11.

Gli allievi ufficiali di pubblica sicurezza perderanno il trattamento economico già in godimento quali sottufficiali e acquisteranno diritto al solo trattamento economico previsto per i sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in analoga posizione.

Il direttore capo della Divisione forze armate di polizia è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 dicembre 1950

p. *Il Ministro*: BUBBIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1950
Registro Interno n. 44, foglio n. 108. — VILLA

(5546)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Diario delle prove scritta e pratica della specializzazione in zootecnia del concorso interno a ventotto posti di sperimentatore di 2ª classe (grado 10°, gruppo A).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale 18 giugno 1949, registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 1949, registro n. 31, foglio n. 305, con il quale è stato indetto, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 502, un concorso interno per titoli e per esami a ventotto posti di sperimentatore di 2ª classe (grado 10°, gruppo *A*) nel ruolo del personale tecnico superiore degli Istituti di sperimentazione agraria;

Considerato che i ventotto posti messi a concorso con il suddetto decreto sono ripartiti fra le varie specializzazioni degli Istituti di sperimentazione agraria, e che per ogni specializzazione il conferimento dei relativi posti deve essere fatto mediante separato procedimento e distinte prove di esame;

Decreta:

Le prove scritta e pratica della specializzazione in zootecnia del concorso interno a ventotto posti di sperimentatore di 2ª classe (grado 10°, gruppo *A*) bandito col decreto citato nelle premesse, avranno luogo in Roma, nella sede di questo Ministero, via XX Settembre n. 20, nei giorni 4 e 5 gennaio 1951, alle ore 8,30.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1950

Il Ministro: SEGNI

(31)

PREFETTURA DI FOGGIA

Graduatoria generale del concorso al posto di veterinario capo, direttore del pubblico macello di Foggia

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FOGGIA

Visto il proprio decreto n. 3163 in data 6 maggio 1949, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per titoli ed esami al posto di veterinario capo, direttore del pubblico macello di Foggia;

Visto il decreto dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica in data 17 aprile 1950, n. 40431.2/8406, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 103 del 5 maggio 1950, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice per il concorso innanzi citato;

Visti i verbali relativi all'espletamento del concorso e la graduatoria formulata dalla predetta Commissione;

Visti gli articoli 23, 55 e 65 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al concorso per il posto di veterinario capo, direttore del pubblico macello di Foggia:

1. Cattich Nicolò . punti 149,27 su 100
2. Moneta Emilio » 146,85 »
3. Nuzzi Augusto Fausto » 131,58 »
4. Lo Muzio Francesco Paolo » 124,40 »

Ai sensi dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del comune di Foggia.

Foggia, addì 5 dicembre 1950

Il prefetto: DONADU

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FOGGIA

Visto il proprio decreto n. 40907 del 5 dicembre 1950, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso per il posto di veterinario capo, direttore del pubblico macello di Foggia;

Visti gli articoli 23, 55 e 65 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Cattich Nicolò, medico veterinario, è dichiarato vincitore del concorso al posto di veterinario capo, direttore del pubblico macello di Foggia.

Il presente decreto, a norma dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia, e verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del comune di Foggia.

L'Amministrazione comunale di Foggia, scaduto il sovraindicato termine di pubblicazione, provvederà subito alla nomina del nuovo titolare del posto di cui trattasi.

Foggia, addì 5 dicembre 1950

Il prefetto: DONADU

(5406)

PREFETTURA DI SIENA

Variante alla graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Siena

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SIENA

Visti i propri precedenti decreti con i quali si approvava la graduatoria dei concorrenti ai posti di veterinario condotto vacanti in Provincia al 31 maggio 1947 e si designavano i vincitori delle singole condotte;

Vista la rinuncia pervenuta da parte del dott. Giuseppe Rossi per la condotta di Radicofani;

Visto che il concorrente dichiarato idoneo che segue immediatamente in graduatoria il predetto e che ha chiesto quella sede in ordine di preferenza risulta il dott. Osvaldo Pieri;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie;

Visti gli articoli 55, 56 e 26 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Osvaldo Pieri è dichiarato vincitore della condotta veterinaria del comune di Radicofani.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge.

Siena, addì 21 novembre 1950

p. *Il prefetto*: CAMILLERI

(5344)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.